

Memoria scritta

Assemblee Precarie Universitarie

Con la presente memoria, esprimiamo dissenso e contrarietà alla riforma del preuolo universitario, introdotta in sede di approvazione del DdL n. 1445, che converte in legge con modificazioni il DL n. 45/2025, contenente *disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1) e l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*. Con l'emendamento a prima firma del Senatore Occhiuto, approvato dalla Commissione VII del Senato lo scorso 20 maggio, la maggioranza ha di fatto reintrodotto, seppur sfolto, il DdL 1240 contro il quale ci siamo mobilitati in oltre 20 Atenei a partire dal mese di ottobre del 2024 e sino allo sciopero dello scorso 12 maggio.

Entriamo più nel dettaglio.

Nell'attuale Articolo 1-bis del DdL 1445, si modifica la Legge 240/2010, come novellata dalla Legge 79/2022, con l'aggiunta di due articoli all'Articolo 22, ovvero quello relativo al Contratto di Ricerca: l'Articolo 22-bis e l'Articolo 22-ter. Il primo Articolo, introduce l'*Incarico postdoc*, il secondo l'*Incarico di ricerca*.

Da quel che si deduce nell'articolato, l'*Incarico postdoc* è un rapporto di lavoro a tempo determinato e di natura subordinata. Per le sue caratteristiche, una sorta di equivalente funzionale dell'RTD-A, eliminato dalla Legge 79/2022. L'*Incarico postdoc*, infatti, a differenza del Contratto di Ricerca e al pari dell'RTD-A prevede la didattica e la terza missione. A differenza sia del Contratto di Ricerca che dell'RTD-A, poi, può avere durata minima di 12 mesi.

Sembra evidente la funzione, sempre opacizzata, dell'*Incarico postdoc*. Avere un contratto precario, meno oneroso vista la durata minima, da sostituire all'RTD-A per sostenere le esigenze didattiche degli Atenei e dei Dipartimenti. Sono 7.500 circa, infatti, gli RTD-A in scadenza, ciascuno dei quali svolge 90 ore di didattica l'anno. Rispondere alle esigenze didattiche, imposte dalla scadenza degli RTD-A e a fronte dei pensionamenti dei prossimi anni (nei prossimi 3 anni, circa il 10% dei Professori ordinari e associati andrà in pensione), senza ricorrere al reclutamento con posizioni *tenure-track* (RTT): questa, è la vera funzione dell'*Incarico postdoc*. Funzione negativa, perché consolida, invece di eliminare, la condizione precaria della docenza, che si somma alla media annuale di circa 30 mila contratti di docenza accesi (contratti, occorre ricordare, pagati al massimo 50 euro lordi l'ora, senza nessun riconoscimento retributivo della preparazione del corso, del ricevimento, degli esami, delle tesi).

L'*Incarico di ricerca*, dal punto di vista giuslavoristico, dovrebbe essere l'equivalente dell'Assegno di Ricerca, anche esso eliminato dalla Legge 79/2022. Un rapporto di lavoro parasubordinato, senza malattia, ferie, maternità, contributi previdenziali adeguati, ecc. Con durata minima di un anno e rinnovabile fino a tre anni, può essere acceso entro sei anni dall'ottenimento della laurea magistrale. Nel Comma 4, per «incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi», si prevedono addirittura affidamenti diretti. Alternativo al Dottorato di ricerca, è infatti con la frequenza dello stesso incompatibile, salvo per i beneficiari dei progetti Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), più nello specifico quelli afferenti allo schema del *Doctoral Network*.

Occorre precisare che siamo stati negativamente colpiti dall'uso strumentale che di questi ultimi è stato fatto (dalla CRUI e dall'Accademia dei Lincei, in particolare), per giustificare la necessità di introdurre l'*Incarico di ricerca*. Nel 2024, infatti, l'Italia è stata vincitrice di 12 progetti, circa 60 Dottorandi in tutto. Per un numero esiguo di Dottorandi "eccellenti" si è deciso di normare per l'intera platea precaria, rilanciando una tipologia contrattuale priva di tutele, un *unicum* giuridico nella Pubblica Amministrazione italiana e nelle Università europee.

Non vi sono dubbi che entrambe le figure introdotte dall'emendamento Occhiuto hanno un altro obiettivo, taciuto eppure evidente: marginalizzare, di fatto, il Contratto di Ricerca, con esso la contrattazione (anche e soprattutto retributiva) e le tutele per il lavoro di ricerca e il preruolo.

In conclusione, ci preme sottolineare che la riforma del preruolo, surrettiziamente introdotta nella conversione di un DL in verità dedicato alla Scuola, così sottraendo una materia tanto delicata quanto decisiva per il futuro della ricerca alla necessaria discussione parlamentare, si inserisce funzionalmente nel drammatico definanziamento dell'Università pubblica. Il Fondo di Finanziamento Ordinario, infatti, per l'anno 2024 ha subito un taglio di 173 milioni, nonostante la Legge 234/2021 prevedesse, a garanzia di un reclutamento straordinario, un aumento di 340 milioni per lo stesso anno, di 100 milioni nel biennio 2025-2026. Ancora: la Legge 207/2024, ovvero la Legge di Bilancio del 2025, prevede tagli per l'Università di 246 milioni per l'anno 2025, 238 milioni per l'anno 2026, 216 milioni per l'anno 2027; nonché il limite del 75% della spesa destinata al rinnovo del *turnover* del personale che va in pensione. Infine, il MEF non ha stanziato, per l'anno 2024, 300 milioni necessari per l'aumento ISTAT del 4,8% delle retribuzioni del personale strutturato/dipendente, facendo ricadere l'onere dell'aumento sugli Atenei.

In questo disastroso scenario, la riforma del preruolo ha l'obiettivo di consolidare ed estendere (anche temporalmente) il lavoro precario e sottopagato, sia di ricerca che della docenza, negli Atenei pubblici. Già oggi, il 40% del lavoro all'Università è precario. Senza un massiccio rifinanziamento del FFO, almeno 10 miliardi nei prossimi 5 anni, e senza un reclutamento straordinario con posizioni *tenure-track* (RTT), decine di migliaia di precari saranno espulsi, mentre l'offerta universitaria pubblica sarà drasticamente ridimensionata, a favore degli Atenei privati e delle Telematiche.